


Ministero della Salute

DGPRES

0046815-P-14/10/2021

*Ministero della Salute*DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
UFFICIO 7 – Trapianti, sangue ed emocomponenti  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 RomaAll'AVIS Associazione Volontari Italiani di  
Sangue  
Sede Nazionale  
Viale Enrico Forlanini, 23  
20134 Milano  
[avisnazionale@pec.it](mailto:avisnazionale@pec.it)

e p.c.

Al Centro nazionale sangue  
[segreteria generale.cns@iss.it](mailto:segreteria generale.cns@iss.it)**OGGETTO: Quesito green pass donatori. Risposta.**

In riferimento al quesito di cui all'oggetto (Rif. GB/sm – Prot. 21/00303) circa la corretta applicazione del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21/09/2021 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*” si osserva quanto segue.

Preliminarmente si specifica che il decreto di cui sopra introduce l'obbligo del possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19, nel periodo che va dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza - al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale.

Il decreto è rivolto a:

- personale delle amministrazioni pubbliche;
- personale che svolge una attività lavorativa nel settore privato;
- personale delle Autorità amministrative indipendenti, quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d'Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche o nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

Sulla base di quanto stabilito nel decreto, il datore di lavoro, sia presso una pubblica amministrazione, sia nel settore privato, è tenuto a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità

operative per l'organizzazione della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.


Considerato che i destinatari del decreto sono i lavoratori a qualunque titolo e che la verifica prevista dal decreto viene effettuata al momento dell'accesso sul posto di lavoro dal datore di lavoro, non essendo il donatore un lavoratore ma un utente che si reca presso un Servizio TrASFusionale (ST) o una Unità di Raccolta (UdR) non per effettuare un'attività lavorativa ma per sottoporsi ad una meritoria prestazione sanitaria, peraltro dopo aver effettuato un colloquio con il personale medico, lo stesso non può rientrare nelle categorie sopra menzionate e destinatarie del decreto legge.

L'accesso dei donatori alle sedi di raccolta di sangue ed emocomponenti ubicate presso le strutture ospedaliere non rientra fra i servizi e le attività - di cui all'art. 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 - il cui accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-1.

Posto che tale accesso debba avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione generale a garanzia della sicurezza della donazione, si rinnova l'invito a continuare a sostenere la donazione del sangue e degli emocomponenti.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giovanni Rezza



Il Direttore dell'Ufficio 7  
Dott. Mauro Ronisio



Rif.  
Dr.ssa Rita Raponi